

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>)	116
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Atto n. 451.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame – per l'espressione del parere al Governo – dello schema di decreto legislativo n. 351, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Lo schema è stato assegnato alla Commissione con riserva, in attesa dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Come concordato in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, on. Taricco, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni.

Il Sottosegretario Angelo Rughetti si scusa ma non può essere presente perché impegnato all'estero.

Invita il relatore ad illustrare lo schema.

Il deputato Mino TARICCO (PD), *relatore*, premette che lo schema in esame modifica in più punti il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in base ai problemi applicativi emersi nei primi mesi di attuazione della riforma che ha portato alla confluenza del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. L'intervento correttivo persegue il fine di rendere coerenti con quelle previgenti le disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia interessate a seguito all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, oltre che a sanare situazioni rimaste so-

spese per effetto della nuova disciplina. Come spiega la relazione per l'analisi d'impatto della regolamentazione, il processo di trasferimento delle funzioni e del personale del Corpo forestale ha infatti evidenziato l'esigenza di apportare alcune integrazioni e modifiche alle disposizioni vigenti sia per chiarire i margini delle rispettive funzioni trasferite che per disciplinare, con disposizioni di natura transitoria, alcuni profili concernenti l'effetto dell'assorbimento e del transito sulle nuove disposizioni ordinamentali. Le norme in esame affrontano talune questioni che erano state oggetto di osservazioni nel parere espresso dalla Commissione per la semplificazione sullo schema del decreto legislativo n. 177. In quel parere, tra l'altro, la Commissione aveva invitato il Governo « a garantire, per quanto possibile, il coordinamento con la normativa vigente e in particolare con il codice dell'ordinamento militare e la legge n. 121 del 1981 ».

Lo schema interviene ora su talune disposizioni del codice dell'ordinamento militare per rendere coerente il nuovo assetto ordinamentale e per meglio precisare l'applicabilità al personale transitato di alcuni istituti tipicamente militari; a questo fine:

a) prevede la modifica dell'attuale nome del « Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare » dell'Arma dei carabinieri in « Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari », cui fanno capo il Comando carabinieri per la tutela ambientale e il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Rilevante è la novità sostanziale che fa venire meno la dipendenza funzionale dei reparti specializzati nella tutela agroalimentare e nella tutela ambientale – rispettivamente – dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero dell'ambiente;

b) rende permanente la norma, già presente nell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 244 del 2016 (proroga termini) relativa all'esclusione dall'iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate del personale del Corpo forestale

transitato nell'Arma con meno di 6 anni dal congedo, nella considerazione che a tale personale non maturerebbe il diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 del codice dell'ordinamento militare;

c) estende l'istituto dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma, ad eccezione degli ufficiali e dei periti/revisori/operatori e collaboratori, per i quali è già previsto il limite di età di 65 anni;

d) dispone che per l'anno 2016 i documenti per valutare il rendimento in servizio del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri siano sostituiti da una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica;

e) definisce alcuni aspetti procedurali relativi ai procedimenti disciplinari di stato per fatti commessi dal personale CFS prima del transito nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza. Nei confronti del personale transitato presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non vi sono procedimenti disciplinari pendenti, cosicché non vi è necessità di definire un apposito regime transitorio. Considerata però l'astratta possibilità che emergano fatti accertati dalla magistratura, compiuti da ex dipendenti CFS anteriormente al transito presso il Ministero e che possano avere rilievo disciplinare, lo schema individua gli organi competenti, la procedura e le sanzioni applicabili per fatti compiuti anteriormente al 31 dicembre 2016 ma conosciuti successivamente dall'Amministrazione;

f) stabilisce che i procedimenti per l'attribuzione delle ricompense, non conclusi prima dell'assorbimento del Corpo nell'Arma dei carabinieri, siano definiti secondo le disposizioni in vigore per l'Arma, atteso il venir meno dei soggetti precedentemente deputati alla valutazione e alla concessione delle stesse;

g) prevede che, per le prossime elezioni della Rappresentanza militare, siano

seguite le stesse modalità che hanno portato all'elezione straordinaria dei Consigli di base e del Consiglio intermedio di rappresentanza da parte del personale transitato dal Corpo forestale e del Rappresentante del « ruolo forestale iniziale » nel Consiglio centrale di rappresentanza dell'Arma dei carabinieri.

Segnala quindi che il tema delle competenze in materia di incendi boschivi è stato all'onore delle cronache nei mesi estivi; lo schema interviene sul punto con esclusivo riguardo alla necessità di specificare che il passaggio delle competenze dal Corpo forestale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non ha inciso sulle competenze regionali e locali in materia e richiamando espressamente lo strumento convenzionale degli accordi di programma, sulla base dei quali viene definito, ai sensi della legge n. 353 del 2000, la collaborazione tra il Corpo nazionale e le Regioni interessate nell'esercizio dei rispettivi compiti in materia di lotta attiva agli incendi boschivi.

Infine, si sofferma sull'articolo 6 dello schema, il quale modifica l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2016 inserendo un riferimento normativo preciso sull'inquadramento da dare al per-

sonale del Corpo forestale dello Stato transitato d'ufficio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La modifica è diretta a chiarire che l'inquadramento del citato personale nei ruoli del Ministero è effettuato sulla base delle corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, che riguarda il personale del Corpo forestale dello Stato transitato volontariamente in una amministrazione civile dello Stato.

Come sempre, formulerà una proposta di parere alla luce del dibattito e dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e, eventualmente, dalle Commissioni permanenti della Camera e del Senato.

Ignazio ANGIONI (PD) si riserva di intervenire nel dibattito una volta che saranno pervenuti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Bruno TABACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata una volta trasmessi i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

La seduta termina alle 13.25.